

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 21 MAGGIO 2012

“INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELLA CASTANICOLTURA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1 (Oggetto della legge)

1. La Regione Campania, riconosciuto l'alto valore economico della coltura del castagno, considera l'infezione da imenottero cinipide galligeno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, un'emergenza regionale sotto il profilo economico, fitosanitario ed ambientale, in quanto incombente minaccia per la castanicoltura, risanabile, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, soltanto in tempi medio-lunghi con la neutralizzazione biologica dell'agente patogeno.

Art.2

(Individuazione dell'infestazione parassitaria)

1. La Regione Campania, per fronteggiare l'emergenza di cui all'articolo 1, promuove l'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme di intervento utili per l'estirpazione del fenomeno, d'intesa con associazioni dei produttori, istituti universitari e di ricerca, ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, in materia di emergenza fitosanitaria ed agricola, la Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle operazioni di contenimento del danno ambientale.
3. I trattamenti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche a carico delle associazioni dei produttori e da altri soggetti che operano specificatamente nel settore come consorzi o soggetti consorziati per tali finalità.

Art. 3

(Adozione di misure preventive e contenitive)

1. Per contenere la propagazione, il danno ambientale ed economico conseguenti all'infestazione da cinipide del castagno, coerentemente con le misure previste dal programma di sviluppo rurale 2007/2013, si stabiliscono:
 - a) operazioni selvicolturali di pulizia del sottobosco, conservazione della copertura vegetale e cure colturali del soprassuolo (potature, sfolli, diradamenti) negli ambiti e modalità opportuni;
 - b) mantenimento, consolidamento e rinfoltimento degli ecosistemi forestali, al fine di ripristinare il potenziale selvicolturale nelle aree danneggiate dall'emergenza determinata dal cinipide del castagno e preservarne la specifica biodiversità.
2. La Giunta regionale adotta con delibera i provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art.4

(Norma finanziaria)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, è autorizzata per l'anno 2012 una spesa di euro 200.000,00.
2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per il corrente esercizio con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 2.76.181 del bilancio regionale "Sperimentazione, informazione consulenza, assistenza tecnica, lotta fitopatologica e controlli fitosanitari".
3. Per gli esercizi successivi, le leggi di bilancio fissano l'entità degli oneri a carico della Regione.

Art.5

(Modifiche alla legge regionale 1/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n.11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così sostituito:

“1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), l), i), m), e n), sono conferite alle province e alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s), e t).

2. Il termine fissato dal comma 15 dell'articolo 52 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania) è differito al 30 giugno 2012.

Art.6

(Disposizioni finali)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.

Articolo 3: “Conferimento di funzioni”.

“1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), e n), sono delegate alle province e alle comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s) e t).

2. Le Comunità montane e le amministrazioni comunali possono costituire apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge attingendo, prioritariamente, tra il personale che abbia già prestato la propria opera e sia in servizio presso l'ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico forestale, parte impiegati, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate.”.

Comma 2.

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.

Articolo 52: “Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative”.

Comma 15: “La legge regionale 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) è abrogata a decorrere dal 29 febbraio 2012. ”.